

DETERMINAZIONE DSAI/18/2025/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SWITCHING E
DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 24 settembre 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione 201/2010) recante le *“Direttive per lo Sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati”* e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/2010);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com di *“Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato”* (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e relativo Allegato A recante *“Disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova*

- controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo*” e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 783/2017/R/com recante “*Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas*” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 783/2017/R/com) e uniti Allegati (A1 e A2);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: deliberazione 455/2020/R/com) recante “*Approvazione del Regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato*”;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 546/2024/E/eel (di seguito: deliberazione 546/2024/E/eel);
 - il Regolamento del Sistema Informativo Integrato *pro tempore* vigente (di seguito: Regolamento del SII o anche Regolamento) e i relativi allegati, e in particolare l’allegato C recante “*Regole e misure di sicurezza*”;
 - le “*Specifiche tecniche del Portale WEB*” del SII del 4 dicembre 2013 (di seguito: Specifiche tecniche del Portale web);
 - le “*Specifiche tecniche del processo di switching delibera 487/2015/R/eel e successive modifiche*” versione 2.9 del 4 dicembre 2023, adottate da Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del SII (di seguito Specifiche tecniche del processo di *switching*);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- per sostenere la competitività e la funzionalità delle imprese operanti nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, il legislatore ha istituito presso Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche AU) un “*Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi*” relativi a detti mercati, basato su una “*banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali*” affidando all’Autorità il compito di emanare i criteri generali per il suo funzionamento (articolo 1-bis, primo comma, del decreto-legge 105/10);

- all’Autorità è stata altresì attribuita la competenza a stabilire le modalità di gestione, nonché i requisiti tecnici e di sicurezza, dei flussi informativi che devono essere realizzati nell’ambito del SII (commi 2 e 4 del citato articolo 1-*bis*);
- il SII costituisce un’infrastruttura giuridica essenziale poiché è la sede esclusiva, che progressivamente sostituisce tutti i precedenti sistemi informatici, ove i diversi operatori dei mercati energetici interagiscono, secondo la regolazione dell’Autorità, per lo svolgimento delle attività della filiera del settore dell’energia e, in particolare, allo scopo di dare esecuzione ai rapporti contrattuali con i clienti finali; la disciplina che definisce i processi, ossia le prestazioni rese attraverso il SII, nonché quella che stabilisce le modalità di funzionamento del SII stesso e che concerne in particolare le modalità di interazione tra il Gestore del SII e i suoi utenti, sono fondamentali per garantire uno svolgimento dei servizi regolati continuativo, trasparente e sicuro;
- in attuazione del predetto articolo 1-*bis*, l’Autorità con la **deliberazione 201/10** ha dettato le prime direttive per lo sviluppo del SII;
- segnatamente, con l’**Allegato A** alla citata deliberazione, recante “*Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII*”, ha stabilito che:
 - i. sulla base dei criteri generali ivi indicati, il Gestore del SII, ovvero Acquirente Unico S.p.A., predispone un Regolamento che disciplini il funzionamento del SII, inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema, e che deve essere approvato dall’Autorità (articolo 2 commi 6 e 8);
 - ii. il Gestore del SII, al fine della sicurezza e della riservatezza delle informazioni nonché della loro salvaguardia nel tempo, si dota di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati (articolo 5 comma 1);
 - iii. “*ciascun Utente è autonomo nella gestione dei propri sistemi, nella definizione e nella attuazione delle politiche di sicurezza del proprio sistema informativo, fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento di cui al comma 2.6 e in particolare i requisiti minimi di sicurezza previsti*” (articolo 6 comma 1 lettera d);
- conformemente alle predette disposizioni, Acquirente Unico S.p.A. ha predisposto il **Regolamento del SII** e i relativi allegati, che sono stati approvati dall’Autorità con deliberazioni 79/2012/R/com e 455/2020/R/com, e sono pubblicati sul sito *internet* del medesimo; quest’ultimo, poi, in attuazione

dell'articolo 14 comma 1 punto 2) del citato Regolamento, ha adottato – tra l'altro – le “*Specifiche tecniche del Portale web*” del SII ovvero dell'interfaccia standardizzata per l'interazione sicura, certificata e controllata, tra gli utenti finali e l'infrastruttura centrale del SII;

- ai sensi dell'articolo 1 del predetto Regolamento “Utente” è il “*soggetto giuridico che partecipa al SIP*”, ovvero ad esempio le società di vendita e le imprese di distribuzione, mentre “Utente finale” è “*la persona fisica autorizzata dall'Utente ad operare con il SIP*”;
- ai sensi del successivo **articolo 6**, gli Utenti, in quanto operatori che svolgono attività soggette a regolazione, devono osservare quanto indicato nel Regolamento, tra cui “*il rispetto delle misure di sicurezza e dei livelli di servizio secondo quanto indicato (...) nell'allegato C (...) del Regolamento*” (**comma 1 lettera c**);
- in particolare, ciascun Utente al momento dell'accreditamento presso il SII (articolo 9 comma 1 del Regolamento del SII e paragrafo 5 delle “Specifiche tecniche del Portale web”) deve indicare:
 - il Responsabile del SII, cioè la persona fisica che rappresenta l'Utente nei confronti del SII;
 - il Referente tecnico, cioè la persona fisica a cui è assegnato il compito di sovrintendere alla realizzazione ed al funzionamento delle componenti tecniche necessarie alla corretta gestione dei processi;
 - il Responsabile della sicurezza, cioè la persona fisica a cui è assegnata la responsabilità relativa alla gestione della sicurezza e che “*Gestisce ed è garante delle credenziali di accesso degli utenti finali e dei certificati necessari all'interazione con il SIP*”;
- inoltre, per ciascun Processo (cioè servizio o prestazione) del SII (come *switching*, *voltura*, *pre-check*, consultazione puntuale o massiva), il Regolamento del SII e le Specifiche tecniche del Portale *web* prevedono che:
 - a) il Responsabile del SII nomina il Referente del Processo, il quale a sua volta nomina e coordina le persone fisiche che per conto dell'Utente sono autorizzate a svolgere le attività operative sul SII (operatori di Processo), definendo anche il profilo di abilitazione da associare a ciascuna di esse (articolo 11, comma 3 del Regolamento del SII e paragrafi 5 e 7.2 delle Specifiche tecniche);
 - b) tutte le modifiche alle predette informazioni, inclusa la revoca dell'abilitazione alle persone fisiche indicate, devono essere tempestivamente comunicate dall'Utente al Gestore del SII (articolo 11,

- comma 4 del Regolamento del SII e paragrafi 7.2.1 e 7.2.3 delle Specifiche tecniche);
- c) sulla base dei nominativi comunicati dal Referente del Processo, il Gestore del SII gestisce le autorizzazioni, individuando per ciascuno di essi le modalità di accesso personali corrispondenti al ruolo e al profilo di accesso indicato (quali ad esempio accesso in sola lettura, lettura e scrittura, annullamento) (articolo 11, comma 6 del Regolamento del SII);
- ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del Regolamento del SII, al fine della corretta ed efficace realizzazione del SII e del successivo funzionamento, il Gestore definisce regole tecniche, specifiche tecniche e linee guida che l'Utente ha l'obbligo di rispettare; segnatamente il Gestore definisce:
 - (i) *“le regole tecniche per l'accreditamento al SII, contenenti almeno le regole e le misure di sicurezza”* di cui all'allegato C al Regolamento del SII (punto 1), il cui rispetto è richiamato anche dal successivo **articolo 15 comma 3**;
 - (ii) *“le specifiche tecniche e di sicurezza (...) necessarie all'utilizzo del Portale WEB del SIP”* (punto 2);
 - ai sensi del citato allegato C:
 - i) ogni accesso ai dati contenuti nel SII deve essere tracciabile e univocamente riferibile alle entità autorizzate, siano esse utenti finali o strumenti di comunicazione evoluta (**sezione 2.2 dell'allegato C**);
 - ii) l'erogazione e la fruizione di un servizio applicativo del SII richiede che siano preliminarmente effettuate operazioni di *identificazione univoca delle entità* (basate su UserID per gli utenti finali) che partecipano allo scambio di messaggi, alla erogazione ed alla fruizione dei servizi, e di autenticazione delle medesime entità mediante *meccanismi anch'essi individuali* (Password e/o meccanismi di autenticazione forte, cioè il certificato digitale su dispositivo elettronico fisico, ad esempio Smartcard, o virtuale, ad esempio il Token virtuale, ed il PIN, per gli utenti finali) (sezione 2.4 e sezioni 3 e 4 dell'allegato C nonché paragrafo 9 delle Specifiche tecniche);
 - gli Utenti possono disporre di uno o più *account* di accesso, ciascuno con profili di autorizzazione uguali o gerarchicamente inferiori rispetto a quelli associati all'Utente stesso (sezione 4 dell'allegato C), in relazione al numero di POD/PDR movimentati in ragione dei Processi ai quali sono registrati; i requisiti di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni riguardano i singoli fruitori di ciascun servizio applicativo (utenti finali e/o sistemi) (**sezione 2.4.3 dell'allegato C**);

- in ogni caso, “Le credenziali associate agli utenti finali sono strettamente personali, non possono essere cedute a terzi ed il possessore si assume la responsabilità della loro custodia garantendo la confidenzialità delle stesse” come stabilito da Acquirente Unico S.p.A. nella **sezione 2.4.2 dell’allegato C al Regolamento del SII** e ribadito nel paragrafo 9.2.7 delle Specifiche tecniche del Portale *web*;
- il rispetto delle regole relative al SII, fin da quelle che ne disciplinano l’accesso, è essenziale per il buon funzionamento dei mercati energetici; affinché tutti i servizi regolati che confluiscono nel SII siano svolti in modo sicuro e corretto è evidentemente necessario, in primo luogo, che tutte le interazioni con il SII siano riconducibili ad una filiera di agenti identificabili e perciò responsabili;
- ciò è tanto più importante in considerazione del riverbero di quelle attività sul rapporto contrattuale con il cliente finale nell’attuale e delicato contesto di transizione al mercato libero, in cui è ancora più urgente che i vari processi – di *switching*, di voltura, di attivazione/disattivazione della fornitura – gestiti esclusivamente attraverso il SII, siano svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, lo ***switching*** è “*la successione di un utente del dispacciamento (UdD) ad un altro sullo stesso punto di prelievo*” attivo, con o senza variazione della controparte commerciale (di seguito anche CC) cioè del venditore;
- con la citata deliberazione 487/2015/R/eel, l’Autorità ha riformato il processo di *switching* nel settore dell’energia elettrica, disponendone l’implementazione nell’ambito del SII;
- a tal fine, l’articolo 9 della predetta deliberazione ha attribuito il compito di definire il modello tecnologico e di pubblicare le specifiche tecniche relative al processo di *switching* al Gestore del SII (ovvero Acquirente Unico S.p.A.), che vi ha adempiuto attraverso l’adozione delle Specifiche tecniche del processo di *switching*;
- con deliberazione 783/2017/R/com, allo scopo di migliorare l’efficienza degli scambi informativi tra operatori nell’ottica della massima tutela del cliente finale che intenda cambiare venditore, l’Autorità ha disposto l’implementazione nell’ambito del SII anche del processo di recesso ovvero del diritto del cliente finale di porre fine al contratto di fornitura in essere per cessare definitivamente

la fornitura oppure per cambiare fornitore, e dunque stipulare un contratto con un diverso venditore;

- a seguito di ciò, per il settore dell'energia elettrica “*nel caso di cambio venditore, il recesso in nome e per conto del cliente finale, è esercitato mediante l'invio della richiesta di switching al SII da parte dell'utente del dispacciamento entrante*” (articolo 3, comma 3, dell'Allegato A2 alla deliberazione 783/2017/R/com) e in caso di esito positivo della richiesta di *switching* il SII provvede a notificare tempestivamente il recesso al venditore e all'UdD uscenti (art. 4 dell'Allegato A2 alla deliberazione 783/2017/R/com);
- in particolare, in base alle disposizioni regolatorie vigenti:
 - la richiesta di *switching* è presentata al SII dall'UdD entrante entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di *switching*, ovvero la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching*, coincidente di norma con il primo giorno del mese (articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e paragrafo 5.1.1 delle Specifiche tecniche del processo di *switching*);
 - nella richiesta di *switching* l'UdD entrante deve comunicare nella sezione “DatiSwitching” anche la “DATA CONTRATTO”, corrispondente alla “Data di sottoscrizione del contratto da parte del Cliente Finale” (paragrafo 6.1.1.1 delle Specifiche tecniche del processo di switching), informazione comunicatagli dalla CC qualora l'UdD entrante non coincida con quest'ultima;
 - a sua volta il SII, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della predetta richiesta, verifica il rispetto di alcune condizioni e in caso di esito positivo comunica al richiedente, alla CC preesistente e all'UdD ad essa associato, nonché all'impresa distributrice, l'ammissibilità/accettazione della richiesta di *switching*; segnatamente, con riguardo alla CC e all'UdD uscenti il SII notifica il recesso con conseguente perdita di titolarità sul POD a partire dalla data di decorrenza indicata nel flusso (**articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, articolo 4 dell'Allegato A2 alla deliberazione 783/2017/R/eel e paragrafi 5.1.1 e 6.1.3 delle Specifiche tecniche del processo di switching**);
- al fine di una corretta gestione delle richieste di *switching*, coerente con le scelte effettuate dai clienti finali, nelle predette Specifiche tecniche sono state altresì definite delle regole di ammissibilità e di prevalenza;
- trattasi di regole funzionali ad un'ordinata gestione dei processi di *switching* che vedono coinvolti una pluralità di soggetti: utenti del dispacciamento, controparti commerciali, imprese distributrici, clienti finali e Gestore del SII;

- in particolare, oltre al già indicato termine di presentazione della richiesta ordinaria di *switching* entro il giorno 10 del mese antecedente la data di decorrenza, sono stabilite le seguenti regole (paragrafo 5.1.1.1 “*Regole di ammissibilità ed esecuzione dello Switching*”):
 - i. “*date più richieste di switching con la stessa data di decorrenza inviate per uno stesso punto sarà esitata la pratica con la data di sottoscrizione del contratto più recente*”;
 - ii. richieste la cui data di decorrenza sia precedente a un’altra richiesta di *switching* in corso sono ammissibili. Qualora la data di stipula del contratto della richiesta di *switching* in corso sia precedente alla nuova richiesta ammissibile, la richiesta in corso viene annullata dal SII;
 - iii. non sono ammissibili richieste di *switching* la cui data di sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale sia antecedente alla data del contratto di uno *switching* già eseguito;
- in linea con l’obiettivo di tutelare la volontà ultima del cliente finale – titolare del POD oggetto dei processi – che intende cambiare fornitore, tali regole attribuiscono alla più recente data di sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale rilevanza determinante in diverse fattispecie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 546/2024/E/eel l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di *switching* e di flussi informativi trasmessi al SII per la gestione del processo di cambio fornitore da parte di una società di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
- in attuazione di tale programma l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nei giorni 2 e 3 aprile 2025 ha effettuato una verifica ispettiva presso ECOM S.p.A. (di seguito: ECOM o società);
- dalle dichiarazioni rese dalla società, operante esclusivamente come controparte commerciale (punto 1 della *check list*) e dall’analisi della documentazione acquisita in verifica ispettiva e di quella successivamente inviata dalla società con PEC 8 aprile e 24 aprile 2025 (prot. Autorità 24473 e 29003), è emersa una condotta in contrasto con le disposizioni sul funzionamento del SII, nonché una condotta nel periodo 1° dicembre 2023 – 1° marzo 2025 in contrasto con le disposizioni in materia di *switching* avente come effetto l’indebito trattenimento di clienti finali che avevano manifestato la volontà di cambiare fornitore;

- segnatamente ECOM:
 - a) con riguardo alle modalità di interazione con il SII, ha dichiarato che *“Ai fini dell’operatività quotidiana, le password di accesso all’utenza sono in possesso esclusivo del Direttore Operativo, il quale dà a sua volta subdelega al personale aziendale”* (punto 2 della *check list*); tale condotta risulta in violazione degli **articoli 6 comma 1 lettera d) dell’Allegato A alla deliberazione 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15 comma 3 del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell’allegato C al medesimo Regolamento**, in base ai quali le credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un utente finale (persona fisica) sono strettamente personali e non cedibili ad altra persona fisica, neppure interna all’azienda;
 - b) in ordine alle richieste di *switching* presentate nel periodo dicembre 2023 - marzo 2025, ha dichiarato di avere attivato, per i clienti per i quali ha ricevuto dal SII i flussi di recesso per cambio fornitore, una campagna di recupero *“affinché non migrino”* in cui *“lo script prevede la registrazione del consenso, liberamente prestato, ma la Società è ora cosciente che lo stesso non sembra rispettare le formalità regolatorie del contratto di fornitura di energia”*; la dichiarazione ottenuta dai clienti finali contattati di non avere prestato consenso alla stipula di un nuovo contratto di fornitura con una diversa CC non autorizzava ECOM all’invio di una richiesta di *switching* con cambio di UdD, nella quale, peraltro, *“tendenzialmente, la data indicata come data di stipula del contratto e la data di invio dello switch corrispondono, a prescindere dalla effettiva data di sottoscrizione”*, con conseguente sistematica prevalenza sulla richiesta della nuova CC, in palese violazione del **paragrafo 6.1.1.1 delle Specifiche tecniche del processo di *switching***, che prevede l’indicazione nella richiesta di *switching* della *reale* data di sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale; per mantenere il cliente in fornitura sarebbe stata necessaria la stipula da parte di ECOM di un *nuovo* contratto in data *successiva* a quello stipulato dalla CC entrante; oltretutto, la notifica da parte del SII dell’accettazione di una richiesta di *switching* e, dunque di recesso del cliente finale per cambio venditore, comporta la *“perdita di titolarità sul POD a partire dalla data di decorrenza indicata nel flusso”*. Con la sua condotta ECOM ha pregiudicato il buon esito di richieste di *switching* per cambio fornitore già presentate ed accettate, frustrando il diritto esercitato dai clienti finali di cambiare controparte commerciale e quello delle controparti commerciali “entranti” di acquisire nuovi clienti, in violazione dell’**articolo 8 comma 2 dell’Allegato A della deliberazione 487/2015/R/eel**, dell’**articolo 4**

dell'Allegato 2 alla deliberazione 783/2017/R/eel e dei paragrafi 5.1.1 e 6.1.3 delle Specifiche tecniche del processo di *switching*; evidentemente consapevole della non conformità alla regolazione della condotta tenuta, ECOM ha dichiarato di averla interrotta già dalla data di notifica della delibera di approvazione della verifica ispettiva (nota 17 marzo 2025, prot. Autorità 18475) e di avere avviato *“una profonda modifica dei processi sul punto, già dal primo invio degli switch del 27 marzo 2025”* (punto 4 della *check list*);

- l'articolata complessiva condotta tenuta dalla società ha dunque avuto l'effetto di trattenere indebitamente e reiteratamente migliaia di clienti finali che avevano manifestato la volontà di cambiare fornitore e di impedire a diverse controparti commerciali la libera acquisizione di clienti finali.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di ECOM S.p.A.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di ECOM S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di *switching* e di funzionamento del Sistema Informativo Integrato e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento

- finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
 7. di comunicare il presente provvedimento a ECOM S.p.A. (P.IVA 08000190721) mediante PEC all'indirizzo ecomspa@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 24 settembre 2025

Il Direttore
avv. Michele Passaro